



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Medaglia d'oro al valore civile
(Provincia di Agrigento)



SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Oggetto: Convenzione per il servizio di Assistenza alla autonomia e alla comunicazione per gli alunni portatori di handicap gravi frequentanti l'Istituto Omnicomprensivo "L. Pirandello" di Lampedusa - CIG: Z741F9EBEA

L'anno duemilaDICIASSETTE addi diciannove del mese di dicembre in Lampedusa sono comparsi:

DA UNA PARTE

Dott.ssa Emanuela Sanna, Responsabile del Settore I del Comune di Lampedusa e Linosa, giusta D. S. n. 75/2017, la quale interviene in quest'atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Lampedusa che rappresenta di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune" C.F. 8000428080840.

DALL'ALTRA PARTE

Il Sig. re Scorsone Giorgio nato a Caccamo il 24/08/1965, rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Iside" di Carini, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Cooperativa che rappresenta di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Ente" C.F./P. IVA 04416610824

SI PREMETTE CHE

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1141 del 14/11/2017 è stata indetta gara con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per gli alunni portatori di handicap gravi frequentante l'Istituto Omnicomprensivo "L. Pirandello" di Lampedusa;

Che ragioni tecniche economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A. C. ad attuare il servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con Enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente, anche di natura sanitaria;

Che lo strumento di convenzione con gli Enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16,4 comma, lett. C) della L.R. 22/86, nella Legge n.142/90 capo VIII e nella L.R. 48/91, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A. C. - e l'Ente prescelto;

Che l'Ente Società Cooperativa Sociale "Iside" di Carini si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico - amministrativa e di aspirazione locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale;

Preso atto della dichiarazione resa dall'impresa e dei relativi documenti presentati, allegati alla presente scrittura;



Che a seguito di gara mediante procedura negoziata, giusto verbale di gara del 05/12/2017 e con determina del Responsabile del Settore I n.1293 del 15/12/2017 il servizio Assistenza alla Autonomia e alla Comunicazione è stato affidato alla Società Cooperativa Sociale "Iside" via Marchiano, 1 di Carini, per un importo di € 19.836,23 comprensivo di Iva al 5% che ha offerto un ribasso del 100% sugli oneri di gestione;

Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dalla lettera di invito.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto appreso con la superiore narrativa.

ART 1 OBIETTIVI

Gli obiettivi fondamentali del tale servizio sono:

- Facilitare la comunicazione dello studente in situazione di handicap nel contest scolastico;
- Rendere accessibile, allo studento, l'insieme dei contenuti scolastici e delle informazioni circostanti.

ART.2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE - PRESTAZIONI

L'Ente come sopra rappresentato si impegna ad eseguire il servizio di "Assistenza alla Autonomia e alla Comunicazione" presso il Comune di Lampedusa e Linosa, mediante le seguenti prestazioni e così come presentato in sede di gara nella proposta progettuale:

- Sostegno all'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente e del contesto) sia in ambito scolastico che extra scolastico qualora ciò sia previsto dal PEI o da specifici progetti ;
- Mantenimento e, qualora possibile, ampliamento delle forme di comunicazione (anche alternative) utilizzate dall'alunno;
- Sostegno alla realizzazione ed attuazione delle potenzialità relazioanli e sociali dell'alunno in condizione di handicap co particolare attenzione a favorirne il rapport con il gruppo di pari;
- Collaborazione, in aula o nei laboratori, con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedono un supporto pratico funzionale ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando su indicazione precisa degli insegnanti anche sul piano didattico;
- partecipazione alla definizione del Piano Educativo Individualizzato contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica.

ART.3 PERSONALE


L'Ente presta servizio attraverso i propri soci lavoratori e i dipendenti, garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dal Comune nell'attuare il servizio. L'Ente metterà a disposizione del servizio:

n. 3 Assistenti alla comunicazione e/o Educatori Professionali muniti di regolare attestati:

- per n. 2 ore e trenta minuti per 6 giorni settimanali per gli operatori che saranno utilizzati presso la scuola Primaria e Secondaria di I grado;
- per n. 3 ore giornaliere per 5 giorni settimanali per l'operatore che sarà utilizzato presso la Scuola dell'infanzia dell'Istituto Onnicomprensivo "L. Pirandello di Lampedusa.

ART.4 PRESCRIZIONI

Per l'espletamento del servizio di che trattasi, gli operatori impegnati dovranno essere muniti di specifica qualifica professionale così come previsto all'art. 3.



Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'Ente persegue.

Gli operatori, di cui la ditta si avvale, garantiscono la provata riservatezza e dovranno astenersi dal divulgare a terzi notizie o fatti conosciuti durante il servizio e, quindi, rispettare il segreto professionale, applicando in modo conforme il trattamento dei dati professionali D. Lgs 196/2003 e ss.mm.

Il personale addetto al servizio non deve, e non può altresì instaurare rapporti di qualsiasi natura con

gli utenti riguardanti l'espletamento di attività analoghe a quello del servizio di che trattasi comprese o meno nel piano individuale di assistenza, e/o nel percepire e accettare mance o corrispettivi in danaro.

Nell'espletamento del servizio a tale personale è fatto obbligo di munirsi di targhette di

identificazione, e di adottare ogni norma comportamentale in coerenza con i principi deontologici della propria professione.

E' fatto obbligo agli operatori di utilizzare i modelli cartacei adottati dalla ditta affidataria per il diario delle prestazioni effettuate, dovrà trascrivere il tipo della prestazione effettuata, l'orario di inizio e fine attività. La scheda dovrà essere, giornalmente controfirmata anche dal fruitore del servizio,

Nessun rapporto di impiego può configurarsi o potrà configurarsi tra gli operatori e la stazione appaltante.

Eventuali difficoltà incontrate dall'operatore nell'espletamento del servizio anche se non imputabili

ad esso dovranno essere comunicate all'Assistente Sociale del Comune.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine alla presente convenzione non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune.

L'Ente dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale dell'operatore in dipendenza del

servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante il percorso da effettuare nello svolgimento dell'attività, esonerando l'A.C. da ogni responsabilità.

L'Ente dovrà comunicare ogni sostituzione del personale, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità

allo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione.

Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l' A.C. ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al Responsabile dell'Ente.

Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l'A.C. ritenesse di dover fare nei riguardi

degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile dell'Ente.

ART.5 OBBLIGHI

L'Ente si impegna a corrispondere agli operatori gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali previsti dai C.C.N.L. vigenti.

Nel caso di inottemperanza l'A.C. oltre a farne segnalazioni all'ispettorato del lavoro, ha la facoltà di sospendere il pagamento fino al 50% dell'importo dovuto in base alla presente convenzione con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo avere accertato la regolarizzazione delle posizioni assicurative.



ART.6
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L' A.C. corrisponderà all'Ente per il servizio di che trattasi per il periodo dal 08/01/2018 al 09/06/2018 la somma complessiva di € 19.836,23 comprensiva di oneri per il personale, per spese generali di organizzazione e di IVA al 5%.

Il pagamento di quanto sopra stabilito avverrà a mensilità posticipate a presentazione di regolare fattura, emessa a norma di legge, debitamente vistata dal presidente della cooperativa e corredata da relazione mensile del coordinatore del servizio, dai fogli di presenza degli operatori debitamente vistati dalle scuole e dalla cooperativa o associazione, dal DURC e da quanto eventualmente richiesto dall'Ufficio Servizi Sociali.

Con l'importo di cui sopra, l'Ente si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso e conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi essendo tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento di quanto dovuto.

ART.7
TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. n. 187/2010 ed in particolare:

Utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;

Effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta della stazione appaltante.

Pertanto si da atto che nel contratto d'appalto saranno aggiunti i seguenti articoli:

"L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii "

Nei casi in cui le transazioni derivanti dal presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il contratto sarà risolto in applicazione del Comma 8 della Legge citata.

ART.8
SPESE DI CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 3 della Parte II^a della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86, il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con imposta a carico del soggetto registrante.

ART.9
VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà validità a far data dal 08/01/2018 fino al 09/06/2018

ART.10
RECESSO DELLA CONVENZIONE.

L' A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli artt. Precedenti.

Nel caso di accertare gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.



Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a rimuovere e sanare le inosservanze la parte lesa ha la facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

ART.11

CONTROLLO E VERIDICITA' DELLA CONVENZIONE

Sul servizio svolto dall'Ente sono riconosciute all'A.C. ampie facoltà di controllo in merito:

- All'adempimento puntuale e preciso del programma di lavoro previsto,
- Al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti del personale utilizzato,
- Ad ogni ulteriore adempimento di cui agli artt. Precedenti.

A tal fine la Cooperativa, con cadenza almeno bimestrale, relazionerà sui risultati raggiunti e i piani di intervento utilizzati.

ART.12

VALIDITA' DELLA CONVEZIONE

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione:

Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre all'atto della sottoscrizione.

- copia dell'atto costitutivo,
- copia dello Statuto;
- copia Iscrizione Camera di Commercio;
- copia decreto iscrizione Albo Regionale;
- copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi approvati dagli organi statutari con i relativi verbali di approvazione;
- fotocopia della carta di identità del legale rappresentante;
- i nominativi degli operatori da utilizzare.

ART.13

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni del presente contratto, la Società Cooperativa Sociale "Iside" ha costituito a favore di questo Comune cauzione definitiva dell'importo di € 992,00 mediante polizza fideiussoria/polizza assicurativa n. 1165589 emessa il 18/12/2017, validità mesi dodici (12).

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, comma 2, del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a fronte di una puntuale e corretta esecuzione contrattuale.

Lo svincolo sarà automatico, previa consegna da parte della Ditta all'istituto garante di apposita documentazione rilasciata dal Comune attestante la regolare esecuzione del servizio. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che il Comune procederà alla sua escussione, anche parziale. Qualora non vi provveda autonomamente la Ditta, il Comune potrà effettuare la reintegrazione a valere sulle somme da corrispondere allo stesso.

ART.14

RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

ART.15

FORO COMPETENTE



A handwritten signature, possibly "C.", written in black ink.

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Agrigento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante dell'Ente

Sig. Scorsone

SIDE
SOC. COOP. SOCIALE

Via Marchiano, 1 - Tel./Fax 091 8688623

90044 CARINI (CA)

P.IVA 04416610824



Campeduse Elizabeth

Il Rappresentante dell' A.C.

Dot.ssa Emanuela Sanna

Emanuela Sanna



REGISTRO AZIENDALE 16 FEB 2018
AL MESE 164
ESATTI EURO 200,00
STATI PRIVATI

IL FUNZIONARIO
L. Sanna
P. Sanna
[Signature]

